



Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici  
**Dipartimento Politiche  
Previdenziali e Assistenziali FLP**



00187 ROMA - Via Piave, 61  
Tel. 064201089 - 42000358  
Fax 0642010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) - e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot.n. 2067/FLP2011

Roma, 16 dicembre 2011

**NOTIZIARIO N° 78**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

# Manovra Monti: c'era una volta... la causa di servizio

Nel decrittare il decreto Monti relativo alla Manovra "Salva Italia", abbiamo scovato l'art. 6, non citato dagli organi di stampa, che fa una piccola rivoluzione nel pubblico impiego: detto articolo infatti abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

E qui c'è da fare un po' di storia. Questi Istituti avevano una lunga tradizione, (l'equo indennizzo era nato nel 1957...) ed hanno prodotto fin qui una mole imponente di contenzioso, con una ricca giurisprudenza, amministrativa e contabile.

Si comprende che lo scopo del prof. Monti è stato quello di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godessero di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e quindi un "privilegio" da eliminare.

In effetti il trattamento INAIL è più restrittivo rispetto a quello dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Il trattamento INAIL non spetta a tutti i lavoratori, ma solo a quelli che siano adibiti a determinati macchinari o a determinate attività, ritenute pericolose dal legislatore (art. 1 DPR n.1124 del 1965). I lavoratori pubblici addetti a macchinari e/o ad attività pericolose, erano già coperti da assicurazione obbligatoria (art. 9), per cui il senso dell'innovazione sta tutto nella perdita radicale di copertura a favore di tutti gli altri lavoratori pubblici.





**Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici**  
**Dipartimento F L P**  
*pag. 2*



Inoltre, l'equo indennizzo era cumulabile (al 50%) con la pensione privilegiata (art.50 DPR 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione di invalidità che copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati.

Infine, la copertura INAIL esclude la responsabilità civile del datore del lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art.10), mentre l'equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.

Ebbene... che dire? L'impiego pubblico perde sempre di più il suo carattere di "sistemazione"... un mondo che va scomparendo, e il "fannullone" di brunettiana memoria, sempre più svilito e mortificato, in cambio potrà... stare in servizio fino alla... morte...

Ma questa è un' altra storia e ci torneremo presto...

**IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

